



COMUNE DI VECCHIANO
Provincia di Pisa

**Regolamento
sul Canone patrimoniale di concessione,
autorizzazione o esposizione pubblicitaria
e sul Canone mercatale**

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 4 del 30/04/2021

Indice generale

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Capo I - Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni.....	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile.....	4
Titolo II - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	5
Capo I - Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.....	5
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	5
Articolo 4 - Soggetto passivo.....	5
Articolo 5 - Determinazione del canone.....	6
Articolo 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata.....	6
Articolo 7 - Tariffe.....	7
Articolo 8 - Esenzioni previste dalla legge.....	7
Articolo 9 - Termini e modalità di pagamento del canone.....	9
Articolo 10 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive.....	10
Capo II - Delle occupazioni.....	11
Articolo 11 - Categorie di occupazione.....	11
Articolo 12 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni.....	11
Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione.....	12
Articolo 14 - Occupazione d’urgenza.....	16
Articolo 15 - Riduzioni.....	16
Articolo 16 - Esenzioni regolamentari canone occupazione del suolo.....	17
Capo III - Delle esposizioni pubblicitarie.....	18
Articolo 17 - Piano generale degli impianti pubblicitari.....	18
Articolo 18 - Classificazione del territorio in categorie.....	18
Articolo 19 - Tipologie di diffusione pubblicitaria.....	18
Articolo 20 - Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive.....	20
Articolo 21 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità.....	20
Articolo 22 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade.....	21
Articolo 23 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione.....	23
Articolo 24 - Obblighi dei soggetti autorizzati.....	23
Articolo 25 - Riduzioni.....	23
Articolo 26 - Esenzioni regolamentari esposizione pubblicitaria.....	24
Titolo III - CANONE MERCATALE.....	25
Capo I - Disciplina del Canone mercatale.....	25
Articolo 27 - Presupposto del canone.....	25
Articolo 28 - Soggetto passivo.....	25
Articolo 29 - Determinazione del canone.....	25
Articolo 30 - Tipologie di occupazione in base alla durata.....	25
Articolo 31 - Categorie di occupazione giornaliera.....	26
Articolo 32 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni.....	26
Articolo 33 - Tariffe.....	26
Articolo 34 - Riduzioni.....	26
Articolo 35 - Termini e modalità di pagamento del canone.....	27

Articolo 36 - Occupazione abusiva.....	28
Articolo 37 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche.....	28
Titolo IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI.....	29
Capo I - Oggetto.....	29
Articolo 38 - Oggetto.....	29
Capo II - Procedure amministrative.....	29
Articolo 39 - Disposizioni generali in materia di procedimento.....	29
Articolo 40 - Istanza.....	29
Articolo 41 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza.....	30
Articolo 42 - Istruttoria.....	31
Articolo 43 - Adozione del provvedimento.....	31
Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione.....	32
Articolo 45 - Rilascio della concessione o autorizzazione.....	32
Articolo 46 - Cauzione.....	32
Articolo 47 - Obblighi dell'occupante.....	33
Articolo 48 - Obblighi della Società Entrate Pisa S.p.A.....	33
Articolo 49 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione.....	34
Articolo 50 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione.....	34
Articolo 51 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione.....	34
Articolo 52 - Rinuncia e posticipazione della concessione.....	35
Articolo 53 - Rinnovo della concessione o autorizzazione.....	36
Articolo 54 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari.....	36
Capo III - Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva.....	37
Articolo 55 - Rimborso del canone.....	37
Articolo 56 - Sanzioni.....	37
Articolo 57 - Riscossione coattiva.....	38
Titolo V - PUBBLICHE AFFISSIONI.....	38
Capo I - Disciplina delle pubbliche affissioni.....	38
Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni.....	38
Articolo 59 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio.....	39
Articolo 60 - Canone per le affissioni.....	40
Articolo 61 - Riduzioni ed esenzioni.....	41
Titolo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	41
Capo I - Disposizioni transitorie e finali.....	41
Articolo 62 - Rinvio.....	41
Articolo 63 - Disposizioni transitorie.....	41
Articolo 64 - Allegati.....	42
Articolo 65 - Abrogazioni - Entrata in vigore.....	42

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto del regolamento e modalità di gestione dei canoni

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce e disciplina:
 - a. il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, previsto dall'art. 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019 n.160;
 - b. il Canone mercatale, previsto dall'art. 1, commi da 837 a 847 della legge medesima.
 - c. Il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e l'Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), prevista dal Capo I del decreto legislativo 15/11/1993 n. 507.
 - d. Il Canone mercatale sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), previsto dall'art. 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, la Tassa sui rifiuti giornaliera (TARIG) di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
 - e. Oltre ad ogni disposizione di legge, si applicano le norme di rango superiore al presente regolamento.

Articolo 2 - Gestione dei canoni e funzionario responsabile

1. Salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, le funzioni relative alla gestione, al controllo, all'adozione degli atti di cui ai successivi articoli da 55 a 57 e, fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, alle attività inerenti la riscossione, anche coattiva, dei canoni, sono svolte dalla Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.) ai sensi dell'art. 6 del Regolamento generale delle entrate. S.E.PI. S.p.A. è il soggetto gestore dei canoni e svolge detta funzione con i poteri, le prerogative ed i doveri che spettano al Comune di Vecchiano, fatta salva la titolarità dei provvedimenti di autorizzazione e concessione per occupazione, la cui potestà è in capo al Comune.
2. S.E.PI. S.p.A. designa, fra il proprio personale, un funzionario cui sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività organizzative e gestionali relative ai canoni di cui al presente regolamento, la rappresentanza in giudizio per le controversie, esclusa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tali attività. L'atto di designazione del funzionario responsabile dei canoni è immediatamente trasmesso al Comune.

Titolo II - CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Capo I - Disciplina generale del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Articolo 3 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Vecchiano e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Vecchiano, sui beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.
3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma.

Articolo 4 - Soggetto passivo

1. Il canone patrimoniale di concessione di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
2. Se la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuta dai contitolari in solido fra loro.
3. Se la concessione di occupazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto dall'amministratore pro-tempore del condominio, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice civile. A seguito di variazione dell'amministratore del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare a S.E.P.I. S.p.A. la sua nomina entro 30 giorni dalla stessa.
4. Se il condominio non ha l'obbligo di nominare un amministratore, ai sensi dell'art. 1129 del Codice civile, e non l'ha nominato, i condomini possono chiedere la

contestazione della concessione di passo carrabile e provvedere al pagamento del canone in quote parti di pari importo fra loro, ferma restando l'obbligazione solidale di ciascun cointestatario per l'intero importo del canone. In tal caso, ove uno dei cointestatari sia moroso, si procede in via preliminare nei suoi confronti, fermo restando l'obbligo solidale degli altri. Non si applica l'art. 29, comma 2, del Regolamento generale delle entrate.

5. La disciplina di cui al comma precedente si applica per i passi carrabili che accedono a corti interne degli edifici, salvo che non sia stato costituito il condominio.

6. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

Articolo 5 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

3. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente regolamento, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

4. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

5. Agli effetti del calcolo della superficie assoggettabile al canone, i festoni di bandierine e simili nonché i mezzi d'identico contenuto riferibili al medesimo soggetto obbligato, collocati in connessione tra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

7. Non sono soggette al canone le superfici pubblicitarie inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 6 - Tipologie di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per l'intero anno solare.
2. Si considera temporanea l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.
3. Tutte le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione o autorizzazione.

Articolo 7 - Tariffe

1. La tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è € 40,00 per metro quadrato.
2. La tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è € 0,70 per metro quadrato.
3. Le tariffe standard di cui ai commi precedenti possono essere variate dal Comune secondo la disciplina prevista dalla legge e dal presente regolamento. A tal fine, per ciascuna categoria di occupazione, permanente o temporanea, e per ciascuna tipologia di esposizione di messaggi pubblicitari, permanente o temporanea, prevista dal presente regolamento, sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dello spazio.
4. Le tariffe sono deliberate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione approvata.
5. Per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è determinato ai sensi dell'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160.

Articolo 8 - Esenzioni previste dalla legge

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca

scientifici;

b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e. le occupazioni di aree cimiteriali;

f. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

m.1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

m.2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

m.3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art.90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. I comitati, le associazioni, le fondazioni e ogni altro ente senza scopo di lucro, ai fini dell'esenzione prevista dalla lettera i) del comma 1, presentano a S.E.P.I. S.p.A. la documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per beneficiare dell'esenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445; in mancanza, il canone è dovuto.

Articolo 9 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Vecchiano, al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, con le modalità previste dalla legge e pubblicate sul sito internet della S.E.P.I. S.p.A. e/o indicate negli atti di riscossione inviati al debitore.

2. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce.

3. Per l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari temporanee, il pagamento del canone, determinato secondo la disciplina del presente regolamento, è effettuato entro l'inizio dell'occupazione o diffusione ed è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione.

4. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in 4 rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, senza aggravio di interessi.

5. Il canone relativo alle concessioni o autorizzazioni temporanee di durata non inferiore a cinque mesi può essere assolto in unica soluzione o in rate mensili purché aventi scadenza entro il termine di fine occupazione o diffusione; l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad Euro 300,00.

6. La S.E.P.I. S.p.A. trasmette annualmente gli avvisi per il versamento del canone

dovuto dai titolari di concessioni o autorizzazioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 10 - Occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari abusive

1. L'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate senza concessione o autorizzazione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari:

- difformi dalle disposizioni del provvedimento di concessione o autorizzazione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione o autorizzazione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone;
- che sono realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti.

2. In caso di occupazione e di diffusione di messaggi pubblicitari abusive, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione o dei mezzi pubblicitari, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

3. Non si procede alla messa in pristino quando l'occupante abusivo si attiva per regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e provvedendo al relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le norme a tutela dei beni ambientali o storico-artistici, ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità.

4. Nel caso di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, a seguito della redazione del processo verbale di contestazione delle violazioni, il Comune procede all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata.

5. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

6. Alle occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione o di diffusione pubblicitaria, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

7. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, effettuate con impianti o manufatti di carattere stabile, per le quali sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione o diffusione pubblicitaria abusiva.

Capo II - Delle occupazioni

Articolo 11 - Categorie di occupazione

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

Categoria di occupazione	
1)	Passi carrabili
2)	Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie di areazione, spessori per realizzazione di cappotto termico alle facciate degli edifici residenziali, ecc.
3)	Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale, commerciale o pubblicitario
4)	Esposizione e vendita di beni o servizi: chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
5)	Tende fisse o retrattili
6)	Distributori di carburante
7)	Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8)	Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, etc.
9)	Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative, politiche, dalle quali non sia tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale
10)	Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
11)	Altre attività commerciali
12)	Altre attività non commerciali
13)	Cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica o di privata utilità
14)	Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni

Articolo 12 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Il territorio del comune è suddiviso in due zone. Le zone sono le seguenti:

- Zona 1, centri abitati
- Zona 2, aree esterne ai centri abitati

Articolo 13 - Particolari tipi di occupazione

1. Ai fini dell'applicazione del Canone di occupazione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono individuati i seguenti tipi particolari di occupazione con la relativa disciplina speciale:

a. Occupazioni per attività commerciali

Le occupazioni sono concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze o in altri spazi pubblici e non impedire l'accesso alle abitazioni, ai negozi, agli uffici e agli ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali e dai progetti di riqualificazione approvati dal Comune, nonché nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo da soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale. E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.

b. Occupazioni con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali.

Può essere consentita l'occupazione dei marciapiedi, purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni della larghezza di un metro lineare, con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali all'interno del centro abitato fino ad un massimo della metà della larghezza interna del locale prospiciente al marciapiede (categoria 4). Fuori del centro abitato può essere consentita l'occupazione di spazi pubblici con manufatti di qualsiasi natura destinati allo svolgimento di attività imprenditoriali solo se non vietata dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione. L'occupazione è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

c. Occupazioni derivanti da interventi a favore del risparmio energetico degli edifici residenziali.

Interventi edilizi che determinano maggiori spessori delle pareti esterne a edifici residenziali con la funzione di cappotto termico, aventi spessore massimo

inderogabile di cm 10 e marciapiede libero residuo non inferiore a un metro di larghezza, compresa la sporgenza derivante dai canali pluviali dell'edificio, fermo restando l'obbligo di conformità alle norme edilizie, urbanistiche e di tutela dei beni paesaggistici e culturali; tali occupazioni sono di tipo permanente ovvero continuative di durata superiore all'anno (categoria 2); ad esse si applica il canone previsto per la categoria di occupazione, con un canone annuo minimo pari alla tariffa standard prevista dall'art. 1, comma 826, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Nel caso di marciapiedi inferiori al metro o inesistenti, l'occupazione non può essere consentita. L'occupazione è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.

d. Occupazioni per attività finalizzata al consumo di alimenti e bevande nelle aree antistanti gli esercizi pubblici (dehor).

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie, nonché con altre attrezzature consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico in cui si inseriscono, finalizzata al consumo di alimenti e bevande da parte della clientela presso l'esercizio stesso, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con l'attività dell'esercizio, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione in vigore (categoria 7).

Nel caso in cui, in corrispondenza di un'occupazione a carattere permanente della categoria 5 ("Tende fisse o retrattili"), venga richiesta un'occupazione temporanea del suolo sottostante, si detrae dal canone dovuto per l'occupazione temporanea una quota pari al canone relativo alla soprastante tenda per superficie e durata corrispondente a quella del suolo temporaneamente occupato.

e. Espositori

L'occupazione di suolo pubblico a mezzo di espositori mobili, è consentita nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti comunali e dagli eventuali piani in materia purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale e sia ubicata nelle immediate vicinanze di detta attività (categoria 3 o 4). L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale di metri 1, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.

f. Occupazioni per attività edilizie.

Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere

allegata la documentazione relativa (categoria 10). Le occupazioni relative a lavori realizzabili su permesso di costruire, C.I.L.A. o S.C.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste. Chiunque, anche in possesso di concessione che autorizza l'occupazione di suolo pubblico, area o spazio pubblico, esegua lavori o depositi materiali, ponteggi, strutture od altro, ovvero apra cantieri, deve rispettare le norme relative a comportamenti e modalità stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.

g. Passi carrabili.

Si definisce passo carrabile qualsiasi accesso ad una strada o ad un fondo oppure ad un'area laterale idonea allo stazionamento o alla circolazione di uno o più veicoli e che comporta un'opera visibile, quale listone di pietra o appositi intervalli lasciati nel marciapiede, o una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (categoria 1). I cartelli segnaletici di divieto di sosta per i passi carrabili, la cui esposizione è obbligatoria ai sensi dell'art. 22, comma 3, del Codice della Strada e dell'art. 120 (figura II 78) del D.P.R. 495/1992, sono esclusivamente quelli consegnati dal Comune, o da soggetto da questi delegato, al titolare dell'atto di concessione. Il cartello di divieto di sosta deve essere restituito in occasione della revoca della concessione o della richiesta di duplicato del cartello stesso. L'eventuale installazione di dissuasori di sosta, ai fini di agevolare l'utilizzatore del passo carrabile, comporta il computo della superficie occupata da tali manufatti, purché espressamente autorizzati, in aggiunta a quella del passo corrispondente.

Il canone per i passi carrabili è dovuto solo se i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio di apposito cartello segnaletico contenente lo stemma del Comune ed il numero progressivo di rilascio, dietro pagamento di una somma a titolo di rimborso spese e diritti di concessione, per vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.

La superficie del passo carrabile da assoggettare al canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità convenzionale di un metro lineare. L'autorizzazione è rilasciata ai sensi del Codice della Strada.

h. Occupazioni effettuate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica o di privata utilità e dalle aziende esercenti attività strumentali.

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete (categoria 13) il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicate per la tariffa prevista dall'art. 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, per i

comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a € 800,00 per anno.

L'importo della misura unitaria del canone è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il canone e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

i. Occupazioni effettuate con cavi e condutture per privata utilità singola o condominiale.

Per le occupazioni con cavi e condutture finalizzate ad assolvere utilità privata singola o condominiale, si applica il canone previsto per la categoria di occupazione, con un canone annuo minimo pari alla tariffa standard prevista dall'art. 1, comma 826, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Il canone è versato in una unica soluzione entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

j. Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni.

Ogni occupazione effettuata su suolo pubblico delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Vecchiano con impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione (Categoria 14), è soggetta a preventiva concessione.

L'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art.25 del D.Lgs. 259/2003 avente per oggetto a seconda dei casi:

j.1. l'installazione dell'infrastruttura con conseguente posizionamento di un unico apparato - occupazione singola con unico gestore di servizi di telecomunicazioni, oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente (occupazione principale);

j.2. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità in co-siting o sharing oppure il mantenimento di una infrastruttura già esistente con l'obbligo del concessionario di ospitare altri soggetti titolati, garantendo parità di trattamento tra gli operatori dei servizi di telecomunicazioni.

Il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale stimata in 70 mq (settanta), applicando specifiche tariffe in relazione alla superficie convenzionale, stabilite in prima applicazione dal presente Regolamento che vengono aggiornate periodicamente dalla Giunta Comunale; il canone è inoltre uniformato alla

disposizione dell'art.1 comma 817 della Legge 160/2019.

La concessione di occupazione di suolo pubblico è soggetta alle seguenti condizioni:

- durata anni 6 o, nel caso di co-siting e/o sharing, durata inferiore pari al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale;
- preventiva costituzione di garanzia dell'importo di € 25.000 a copertura del corretto ripristino dell'area;
- divieto di sub concessione di qualsiasi genere;
- il concessionario deve effettuare ed inviare a questo Comune, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, le verifiche periodiche relative ai campi elettromagnetici prodotti dall'impianto nel suo complesso;
- in caso di esercizio del diritto di recesso, l'impianto deve essere rimosso entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del recesso con riconsegna dell'area al Comune; in difetto l'Ente provvede ad incamerare la garanzia per il ripristino dell'area, indipendentemente che proceda per la demolizione o l'incameramento dei beni previa deliberazione del Consiglio comunale;
- è fatto obbligo di ospitare a titolo gratuito impianti di proprietà pubblica, che non interferiscano con la funzione degli impianti esistenti oggetto di concessione, qualora il Comune lo richieda;
- si applicano alla presente tipologia di occupazione tutte le disposizioni del presente regolamento ad eccezione di quelle incompatibili.

Articolo 14 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico;
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti, per evitare danni a cose e persone.

Articolo 15 - Riduzioni

1. Per le occupazioni di suolo pubblico della Categoria 8 ("Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: Luna park, circhi, ecc.") la tariffa è ridotta del 50% per la superficie fino a 100 metri quadrati; del 65% per la parte di superficie oltre 100 metri quadrati e fino a 400 metri quadrati; del 75% per la parte di superficie oltre 400 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati e del 90%, per la parte di superficie oltre 1000 metri quadrati. Per occupazioni che superano 30 giorni il canone è ridotto al 50%.

2. Le occupazioni di suolo pubblico effettuate da esercizi commerciali ed artigianali in strade e piazze che, con provvedimento del Comune, vengono transitoriamente

limitate nel traffico veicolare per una durata superiore a tre mesi continuativi per la realizzazione di lavori pubblici, beneficiano di una riduzione del 40% dell'importo del canone dovuto per il periodo di divieto del transito. Ai fini del beneficio della riduzione, i titolari dei predetti esercizi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, entro la scadenza della concessione.

Articolo 16 - Esenzioni regolamentari canone occupazione del suolo

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento e dell'art. 1, comma 833, lett. f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti occupazioni:

- a. occupazioni di soprassuolo con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende poste a copertura dei balconi, delle finestre o delle vetrine;
- b. intercapedini, fondamenta e altre opere simili che non diminuiscano la fruibilità del suolo cittadino, quando siano necessarie alla stabilità o agibilità degli edifici;
- c. occupazioni che misurino, ai fini della determinazione del canone, meno di mezzo metro quadrato;
- d. aree, chioschi, impianti, opere in genere riservate agli autoveicoli in servizio pubblico di trasporto in concessione;
- e. occupazioni effettuate per attività edilizie finalizzate al restauro di immobili appartenenti ai soggetti individuati dalla lettera a) del comma 833 dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2019 n.160;
- f. occupazioni realizzate in proprio dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 460/1997, purché da tali occupazioni non venga tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale; in ogni caso, non sono escluse dal pagamento del canone le attività di vendita e somministrazione anche se organizzate dai soggetti di cui alla presente lettera;
- g. opere o altri manufatti di arredo urbano che non determinino un'apprezzabile riduzione della fruibilità del suolo pubblico ma che ne costituiscano un abbellimento o comunque una valorizzazione;
- h. opere, manufatti, impianti in genere realizzati per lo svolgimento di un servizio pubblico in forma non commerciale cui venga riconosciuto dalla Giunta Comunale un rilevante interesse cittadino;
- i. opere di qualsiasi tipo volte a consentire o facilitare a soggetti portatori di handicap l'accesso agli edifici, la percorrenza delle vie o dei marciapiedi ovvero la fruibilità di ogni altro servizio pubblico; posteggi riservati, nei casi previsti dalla legge, a soggetti portatori di handicap;
- l. occupazioni di suolo e sottosuolo pubblico strettamente necessarie a realizzare

opere di urbanizzazione primaria o secondaria, per la durata dei lavori di realizzazione.

m. i passi carrabili, ad esclusione di quelli per i quali i proprietari, o comunque coloro che li utilizzano, richiedono ed ottengono il rilascio della relativa concessione di suolo pubblico con l'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta.

Capo III - Delle esposizioni pubblicitarie

Articolo 17 - Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Il Comune di Vecchiano non è soggetto all'obbligo di redazione del Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

2. Laddove il Comune provveda a dotarsi del Piano, lo stesso dovrà prevedere:

a. pubblicità esterna e pubbliche affissioni da effettuarsi in conformità e in attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle relative norme tecniche di attuazione.

b. definizione della localizzazione e la tipologia degli impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria e degli impianti per le pubbliche affissioni.

c. conferma del divieto, al di fuori delle tipologie di impianti previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle altre forme di pubblicità previste dal presente regolamento, sul territorio comunale, di qualsiasi forma di esposizione pubblicitaria, sia pure di carattere informativo, da chiunque esercitata.

d. possibilità di autorizzare, in base al Piano generale degli impianti pubblicitari, esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente, annualmente o stagionalmente legate ad eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, nonché esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici o religiosi, patrocinate o promosse dal Comune, nonché postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o all'indicazione di strutture di pubblico interesse.

Articolo 18 - Classificazione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone alla diffusione di messaggi pubblicitari, le strade, le aree e gli spazi del territorio comunale sono classificati in un'unica categoria.

Articolo 19 - Tipologie di diffusione pubblicitaria

1. Le definizioni dei mezzi pubblicitari di cui al presente regolamento sono suddivise per:

a. pubblicità ordinaria;

b. pubblicità effettuata con veicoli;

- c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d. pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con manifesti. Per le definizioni si fa riferimento a quelle di cui all'art. 47 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia". E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni dirette di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, nei casi e nei modi previsti dal Piano degli impianti pubblicitari.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotrannviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con marchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa". Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada nonché, nei casi di cui alla precedente lettera a), le disposizioni in materia di pubblicità itinerante previste dal Piano degli impianti pubblicitari, se approvato.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

a. la pubblicità effettuata mediante striscioni avviene a gestione privata diretta;

b. la pubblicità effettuata, sul territorio del Comune, da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime, definita "pubblicità da aeromobili";

c. la pubblicità effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, definita "pubblicità in forma ambulante";

e. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

7. E' vietato il lancio o getto dei volantini. Il volantinaggio potrà essere effettuato solo tramite consegna a mano o apposizione nelle cassette delle lettere.

8. Fatto salvo il divieto previsto dall'art. 21, comma 6, del presente Regolamento, la pubblicità fonica è consentita, sia fuori che dentro i centri abitati, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30.

8. Le tipologie di pubblicità comprese tra quelle previste dal Piano generale degli impianti pubblicitari sono soggette alle previsioni del Piano medesimo, se approvato.

9. Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive.

Articolo 20 - Preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive

1. La collocazione delle preinsegne per attività commerciali, artigianali o ricettive, la loro tipologia, le caratteristiche e le quantità sono autorizzate dal Comune sulla base delle previsioni del "Piano dei segnali turistici e di territorio e delle preinsegne", approvato con D.C.C. n. 3 del 29/01/2016.

2. Sulla base di tali localizzazioni il Comune rilascia ai soggetti interessati le autorizzazioni le quali hanno validità quinquennale.

3. Al rilascio di dette autorizzazioni il Comune, richiede il costo di acquisto e di installazione del cartello e, nelle annualità seguenti, il costo relativo alla manutenzione del cartello. E' facoltà del Comune demandare al richiedente autorizzazione l'acquisto, installazione e manutenzione dei cartelli.

Articolo 21 - Divieti di installazione e di effettuazione di pubblicità

1. è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, in aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, se non previa acquisizione della necessaria autorizzazione paesaggistica. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito e in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela, in merito alla compatibilità della collocazione e della tipologia del mezzo con i valori paesaggistici dei beni interessati.

2. E' vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità su edifici e luoghi d'interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, muri di cinta e zone di rispetto dei cimiteri, su edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi d'interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni, sulla compatibilità della

collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Nelle località di cui al comma 1 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici e opere di cui al comma 2 può essere autorizzata l'installazione dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli, fuori dei centri abitati, si applicano i divieti posti dall'art. 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e delle norme contenute nel relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni. All'interno dei centri abitati si applicano le norme del presente Regolamento; si osserva la delimitazione del centro abitato effettuata ai sensi dell'art. 4 del Codice della Strada e degli strumenti urbanistici comunali.

5. Oltre che nei casi indicati al comma 2, la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari è vietata nelle vie e piazze di interesse storico o architettonico.

6. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari, ed alle altre forme di pubblicità vietate dal presente articolo, si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni previsti dalla normativa richiamata dal precedente comma 4, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 a tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 22 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade

1. L'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, fuori dei centri abitati, ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle disposizioni del relativo Regolamento di esecuzione.

2. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, comprese le insegne, targhe e simili, all'interno dei centri abitati sono soggetti alle condizioni previste dal Piano degli impianti pubblicitari, se approvato e dal Regolamento edilizio comunale.

3. Le caratteristiche e i materiali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinati dal Piano generale degli impianti pubblicitari, se approvato e dalle norme del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime nonché dei divieti di cui all'art. 23 del Codice della Strada, e degli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché in conformità alle previsioni del Piano generale degli impianti pubblicitari, se approvato. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati deve essere effettuato nel rispetto di quanto previsto dal

Piano generale degli impianti pubblicitari, se approvato.

5. Le disposizioni relative alle distanze minime e il divieto di posizionamento in curva, previsti dall'art. 51 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada, non si applicano per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli. Fuori dei centri abitati deve essere comunque rispettata una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata. All'interno dei centri abitati si applicano le norme previste dal Piano degli impianti pubblicitari, se approvato.

6. Gli impianti pubblicitari devono essere installati da ditte regolarmente iscritte alla Camera di commercio. L'installazione deve garantire il rispetto delle normative, di cui ai commi precedenti, del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada; deve inoltre essere stipulata dall'interessato polizza assicurativa per la responsabilità civile per il periodo di esposizione.

7. Gli impianti a messaggio variabile devono avere un periodo di variabilità non inferiore a 10 secondi, se posti in senso trasversale al senso di marcia dei veicoli.

8. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 metri. La tipologia, le caratteristiche e la collocazione degli impianti parapedoni sono regolati dal Piano degli impianti pubblicitari, se approvato.

Articolo 23 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e le cautele prescritte dall'art. 49 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Piano degli impianti pubblicitari ove applicabili, se approvato.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, devono essere conformi a quanto prescrive l'art. 50 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada. All'interno dei centri abitati l'installazione di pannelli luminosi, aventi le caratteristiche di cui al comma 4 del precedente articolo 19, è soggetta alle medesime disposizioni, nonché alle disposizioni di altri regolamenti comunali in materia ove applicabili.

Articolo 24 - Obblighi dei soggetti autorizzati

1. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli e altri mezzi pubblicitari di:

a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri

mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione, per intervenute e motivate esigenze;

d. provvedere a proprie spese alla rimozione quando venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o in presenza di motivata richiesta del Comune, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune e comunque senza ritardo. In caso d'inadempienza, si procede d'ufficio alla rimozione con oneri con rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada.

Articolo 25 - Riduzioni

1. La tariffa del canone è ridotta alla metà:

a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni, e da ogni altro ente senza scopo di lucro;

b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, turistiche, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali;

c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Alla pubblicità realizzata attraverso mezzi che comprendono, oltre ai messaggi relativi ai soggetti e alle manifestazioni indicati nel comma 1, anche l'indicazione di ulteriori soggetti che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse, si applica la riduzione prevista nel suddetto comma. La presenza di eventuali sponsor, altre diciture o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario non fa venir meno il diritto alla riduzione a condizione che la superficie utilizzata a tale scopo sia inferiore al 30% della superficie complessiva di ciascun impianto. Tale riduzione non si applica, pur in presenza dei requisiti di cui al comma 1, in relazione ai mezzi che contengono anche messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualunque natura.

3. I requisiti soggettivi previsti alla lettera a) del comma 1 sono dichiarati dall'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere. La dichiarazione e la documentazione

sono acquisite la prima volta e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in caso di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.

4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono verificati direttamente da S.E.P.I. S.p.A. attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili.

5. Qualora la pubblicità con proiezioni abbia durata superiore a 30 giorni, per i giorni successivi al trentesimo la tariffa è ridotta della metà.

Articolo 26 - Esenzioni regolamentari esposizione pubblicitaria

1. Oltre ai casi di esenzione previsti dall'art. 8 del presente regolamento e dell'art. 1, comma 833, lettera f), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, sono esenti dal canone le seguenti fattispecie:

a. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi purché di superficie non superiore 25 centimetri quadrati;

b. le tabelle esposte all'esterno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

c. la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;

d. la pubblicità effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali anche nell'ipotesi in cui siano presenti i logo tipi di eventuali sponsor ma gli stessi non superino il 30% della superficie complessiva e comunque non superino 0,3 metri quadrati;

e. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino mezzo metro quadrato di superficie.

2. Le tipologie di esposizione pubblicitaria esenti dal canone necessitano comunque di preventiva autorizzazione.

Titolo III - CANONE MERCATALE

Capo I - Disciplina del Canone mercatale

Articolo 27 - Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è l'occupazione, anche abusiva, di aree e di spazi

appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Vecchiano destinati a mercati anche in strutture attrezzate.

2. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati individuati a norma dell'art. 2, comma 7, del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.

3. Il Canone mercatale si applica con riferimento al commercio su aree pubbliche effettuato nei mercati annuali, periodici, stagionali, straordinari, nelle fiere, nei posteggi isolati, nonché in forma itinerante su qualsiasi area pubblica.

Articolo 28 - Soggetto passivo

1. Il canone di concessione mercatale è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Articolo 29 - Determinazione del canone

1. Per le occupazioni di cui al presente titolo del regolamento, il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati, e alla zona del territorio in cui viene effettuata.

2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato, e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato.

Articolo 30 - Tipologie di occupazione in base alla durata

1. Si considera permanente l'occupazione che si protrae per l'intero anno solare.

2. Si considera giornaliera l'occupazione che si protrae per un periodo inferiore all'anno solare.

3. Tutte le occupazioni di cui ai commi precedenti, sia che comportino sia che non comportino la costruzione di manufatti, devono essere precedute da concessione.

Articolo 31 - Categorie di occupazione giornaliera

1. Per l'applicazione delle tariffe del canone di mercato è individuata un'unica categoria, che comprende il commercio su aree pubbliche di beni durevoli e di generi alimentari.

Articolo 32 - Classificazione del territorio comunale ai fini delle occupazioni

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente titolo si considera il territorio comunale classificato in un'unica zona.

Articolo 33 - Tariffe

1. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare è € 40,00 per metro quadrato.

2. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è € 0,70 per metro quadrato.
3. La tariffa giornaliera si applica frazionata per ore fino ad un massimo di 9, calcolata sull'orario effettivo dell'occupazione. Alle occupazioni di durata maggiore di 9 ore si applica la tariffa giornaliera intera.
4. Le occupazioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si intendono effettuate per un periodo minimo di 8 ore giornaliere, incluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature.
5. Le tariffe di base di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono essere variate dal Comune in riduzione, fino all'azzeramento, o in aumento, nella misura massima del 25 per cento delle tariffe stesse. In fase di prima applicazione, in ottemperanza all'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si applica l'incremento del 25 per cento.
6. Per ciascuna tipologia di occupazione, permanente o giornaliera, prevista dal presente regolamento sono stabilite tariffe che tengono conto della tipologia e del valore dell'occupazione e cioè e del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
7. Le tariffe sono aggiornate annualmente dalla Giunta Comunale nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento. In caso di mancata deliberazione, si intendono prorogate le tariffe già in vigore in base all'ultima deliberazione.

Articolo 34 - Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 843, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle occupazioni dei mercati (categoria 15) che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata la riduzione fra il 30 e il 40 per cento del canone dovuto. In fase di prima applicazione, in ottemperanza all'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, si applica la riduzione del 33 per cento.
2. Alle occupazioni giornaliere diverse da quelle di cui al precedente comma 1 (categoria 11), di durata maggiore di 9 ore, si applica la riduzione del 50 per cento del canone dovuto.

Articolo 35 - Termini e modalità di pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato a favore del Comune di Vecchiano unicamente utilizzando la piattaforma di cui all'art.5 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o con le altre modalità previste dal medesimo Codice.
2. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone dovuto per la prima annualità è effettuato prima dell'inizio dell'occupazione. Il pagamento del canone per ciascuna delle successive annualità è effettuato entro il 31 marzo dell'anno di

competenza.

3. Il canone relativo alle concessioni permanenti, se di importo superiore ad Euro 300,00, può essere corrisposto in quattro rate di pari importo, aventi scadenza nell'anno a cui si riferisce, l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, senza aggravio di interessi.

4. Il canone relativo alle concessioni dei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, calcolato per anno solare sulla base delle occupazioni previste dal provvedimento di concessione, se di importo superiore ad € 300,00, può essere versato in due rate, scadenti il 30 giugno e 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce.

5. Il canone relativo a tutte le altre concessioni giornaliere è assolto in unica soluzione, prima dell'inizio dell'occupazione.

6. La S.E.PI. S.p.A. trasmette annualmente gli avvisi di pagamento del canone dovuto dai titolari di concessioni aventi carattere permanente. Il mancato ricevimento dell'avviso non libera dall'obbligazione del pagamento del canone entro la scadenza prevista dal presente regolamento.

Articolo 36 - Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggono oltre il termine di scadenza, in assenza di rinnovo o proroga della concessione, ovvero oltre la decadenza, estinzione o revoca della concessione;
- che sono effettuate senza aver provveduto al pagamento del relativo canone.

2. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa redazione di processo verbale di contestazione delle violazioni, dispone la rimozione dell'occupazione, la messa in pristino del suolo e/o dei beni pubblici interessati, assegnando un termine per provvedervi trascorso il quale procede d'ufficio con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'occupazione.

3. Resta comunque a carico del trasgressore ogni responsabilità per qualsiasi danno arrecato al Comune o a terzi per effetto della violazione posta in essere.

4. Alle occupazioni realizzate abusivamente si applica un'indennità pari al canone, relativo alla tipologia di occupazione, maggiorato del cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile e presumendo come giornaliere le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

5. Le occupazioni permanenti per le quali è impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, sono considerate decorrenti dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva.

Articolo 37 - Disposizioni speciali relative al commercio su aree pubbliche

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di concessione di occupazione di suolo pubblico se sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione comunali.
2. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel Piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso Piano.
3. Relativamente al commercio su aree pubbliche, ove i posteggi regolarmente istituiti risultino liberi, perché non assegnati o per assenza del concessionario, l'operatore che li occupa è tenuto al pagamento del canone dovuto per l'occupazione.
4. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico a carattere giornaliero per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.

Titolo IV - PROCEDURE AMMINISTRATIVE E ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Oggetto

Articolo 38 - Oggetto

1. La disciplina di cui al presente titolo si applica al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e, per quanto non diversamente disciplinato da norme di rango superiore e dal precedente art. 37, al Canone mercatale.

Capo II - Procedure amministrative

Articolo 39 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione che costituisce titolo per l'occupazione o il provvedimento di autorizzazione alla diffusione di messaggi pubblicitari è rilasciato a seguito dell'avvio, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo disciplinato dal presente regolamento.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo di concessione o autorizzazione deve precedere l'occupazione del suolo o la diffusione di messaggi pubblicitari.

3. Il procedimento di cui al comma 1 deve rispettare i principi dettati dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e deve essere coordinato con le disposizioni previste dal Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, recante il Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di esecuzione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, nonché dalle D.C.C. n. 9 del 31/03/2008, n. 4 del 21/01/2011, n. 4 del 20/02/2012 e n. 65 del 30/12/2020.

Articolo 40 - Istanza

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari deve presentare istanza in bollo al Comune o a soggetto delegato.

2. Allo scopo di cui al comma precedente, il Comune o il soggetto delegato rende disponibili modelli esemplificativi secondo i tipi di occupazione e di esposizione pubblicitaria, che è possibile utilizzare per presentare l'istanza.

3. L'istanza di concessione o autorizzazione deve contenere, a pena di improcedibilità:

a. per le persone fisiche: le generalità del richiedente, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), se esistente, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e il recapito telefonico;

b. per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), l'indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) e il recapito telefonico;

c. il luogo dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

d. la misura dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;

e. la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

f. le modalità e tipologia di occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario;

g. l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione o autorizzazione, nonché a prestare le eventuali cauzioni che fossero dovute per la occupazione.

Articolo 41 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione è resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali e/o imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non

possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza avere prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante deve dare immediata comunicazione agli uffici: Polizia Municipale e Patrimonio del Comune direttamente, o a mezzo di posta elettronica ordinaria o certificata, o fax e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare l'istanza per ottenere il rilascio della concessione.

3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale e altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, previste dal regolamento relativo, se approvato, nonché dal regolamento edilizio.

4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustificano l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restano l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subisce una maggiorazione del 20 per cento.

5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

6. Il presente articolo non si applica con riferimento al Canone mercatale, per il quale non è prevista l'ipotesi di occupazione d'urgenza.

Articolo 42 - Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la regolarità e completezza dell'istanza e i presupposti di diritto e di fatto per il suo accoglimento o rigetto.

2. Qualora l'esito dell'istruttoria sia positivo, l'istanza viene inoltrata agli uffici comunali competenti per acquisire i pareri tecnici previsti da norme di legge o regolamentari.

3. Se l'esito dell'istruttoria è negativo, il responsabile dell'istruttoria, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione è precisato che l'integrazione dell'istanza deve essere effettuata entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e che, in caso contrario, l'istanza è archiviata, senza ulteriore comunicazione.

4. La richiesta di acquisizione di pareri, e di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. E' sufficiente anche un solo parere negativo rilasciato dai competenti uffici,

affinché l'istanza sia rigettata motivandolo con riferimento al recepimento dei pareri acquisiti.

6. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti i canoni oggetto del presente regolamento o per debiti relativi ai regolamenti previgenti.

Articolo 43 - Adozione del provvedimento

1. Al termine dell'istruttoria, acquisiti i pareri dei competenti uffici, è adottato provvedimento motivato di concessione o autorizzazione, oppure diniego o archiviazione della domanda.

Articolo 44 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione o autorizzazione

1. L'atto di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- dati identificativi del soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario;
- le misure e l'ubicazione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario;
- la durata dell'occupazione o della diffusione del messaggio e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- le condizioni cui è subordinato il rilascio della concessione o autorizzazione, incluse quelle prescritte dal Comune a tutela dei diritti di terzi;
- gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione o autorizzazione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone e di ogni altro onere economico connessi all'occupazione o alla diffusione del messaggio pubblicitario;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta, ai sensi del presente regolamento;
- la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della concessione o autorizzazione;
- l'obbligo di esporre l'atto che legittima l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento del canone ovvero della prima della rata. L'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, pertanto, si considera abusiva qualora avvenga prima dell'assolvimento di tale obbligo.

Articolo 45 - Rilascio della concessione o autorizzazione

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovuta, dell'imposta di bollo per l'atto;
- rimborso delle spese di sopralluogo, qualora previsto;
- prestazione della cauzione, qualora richiesta e nella misura stabilita dall'ufficio;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Articolo 46 - Cauzione

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante deve procedere alla manomissione o modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere può comunque arrecare danno agli spazi occupati, è dovuta la presentazione di una cauzione nella misura prevista dalle disposizioni vigenti.

2. Al termine della concessione, nel caso in cui non sia rinnovata, il titolare della concessione ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese la rimozione delle opere installate e il ripristino del suolo pubblico, nei termini fissati dal Comune.

3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. E' consentito ai gestori di reti tecnologiche e sottoservizi la cui attività avviene a livello continuativo, costituire polizza fideiussoria annuale a titolo di cauzione da presentare ogni anno in allegato alla prima richiesta di occupazione con manomissione del suolo pubblico.

5. La cauzione è costituita con polizza fideiussoria, fideiussione bancaria o versamento in Tesoreria.

6. L'importo della cauzione è determinato in funzione al costo di ripristino delle aree manomesse o dei manufatti da rimuovere e inviare a smaltimento.

Articolo 47 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nel provvedimento di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere in pristino il suolo, lo spazio o i beni pubblici, al termine della durata della concessione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- b. mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- c. esporre, in modo ben visibile al pubblico, l'atto che legittima l'occupazione;
- d. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- e. osservare il divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f. osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g. versare il canone alle scadenze previste;
- h. esporre nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie un cartello di dimensioni non inferiori a mezzo metro quadrato, con i riferimenti del committente, del titolo edilizio e della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 48 - Obblighi di annotazione

1. I provvedimenti di concessione o autorizzazione sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico del rilascio ed al nominativo del titolare.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che sia possibile verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari.

Articolo 49 - Termine di scadenza della concessione o autorizzazione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione o l'autorizzazione della diffusione del messaggio pubblicitario scade con il semplice decorso del termine indicato nell'atto di concessione o autorizzazione, senza che occorra alcun ulteriore atto da parte degli uffici competenti.

Articolo 50 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione perde efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verifica uno degli eventi di seguito indicati:
 - a. morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione o autorizzazione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nei successivi articoli del presente regolamento;
 - b. sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione o esposizione pubblicitaria già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

Articolo 51 - Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune che lo comunica a S.E.P.I. S.p.A. per gli atti conseguenti alla riscossione del canone, senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica incolumità e sicurezza della circolazione.
2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione o autorizzazione, il canone è ridotto in misura proporzionale alla minore disponibilità e durata dell'area occupata o della diffusione del messaggio pubblicitario.
3. La revoca dell'atto di concessione o autorizzazione da parte del Comune comporta il rimborso nel caso delle sole fattispecie temporanee, il quale sarà eseguito da S.E.P.I. S.p.A.; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Vecchiano, anche su indicazione di S.E.P.I. S.p.A., quando si verificano:
 - a. violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico o di diffusione di messaggi pubblicitari;
 - b. violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o di autorizzazione;
 - c. mancato inizio dell'occupazione del suolo di cui al provvedimento di concessione senza giustificato motivo, entro 90 giorni successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazioni permanenti, o entro 30 giorni successivi alla stessa data, in caso di occupazioni temporanee;
 - d. per le concessioni o autorizzazioni permanenti, mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive. La decadenza è impedita se, entro il termine fissato dal Comune, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.
 - e. nel caso di occupazioni temporanee il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina la decadenza della concessione. L'occupazione deve cessare e, qualora non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 52 - Rinuncia e posticipazione della concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione della concessione o autorizzazione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.
2. La concessione o autorizzazione non ritirata dal richiedente non fa decadere

l'obbligo di versamento del canone e delle eventuali penalità ed interessi, se maturati.

3. Il concessionario o il soggetto autorizzato possono rinunciare all'occupazione permanente o alla diffusione permanente del messaggio pubblicitario con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata. La cessazione decorre dall'anno successivo. Il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa o la cessazione.

4. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.

5. L'interruzione dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario non equivale alla rinuncia.

6. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è iniziata, comporta la restituzione del canone e della cauzione eventualmente prestati, senza interessi, solo nel caso in cui ne sia stata data comunicazione entro il giorno di inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio del provvedimento di concessione (diritti fissi, costo del cartello, ecc.).

7. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si precede al rimborso.

Articolo 53 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione o autorizzazione.

2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le modalità previste dal presente regolamento per l'istanza iniziale di concessione o autorizzazione, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda devono essere riportati gli estremi del provvedimento di concessione o autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità dell'attività posta in essere alla precedente concessione o autorizzazione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.

4. Ai fini della determinazione del canone il rinnovo costituisce una nuova concessione.

Articolo 54 - Subentro nell'occupazione o nella diffusione di messaggi pubblicitari

1. La concessione all'occupazione o l'autorizzazione alla diffusione di messaggi

pubblicitari, permanente o temporanea, non può essere ceduta a terzi.

2. Se il titolare della concessione o autorizzazione, nel periodo di durata della stessa, trasferisce ad altri, con atto tra vivi, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione o l'autorizzazione, deve darne comunicazione entro 30 giorni all'ufficio competente che, ove nulla osti, ne aggiorna la titolarità.

3. Nel caso di cui al comma precedente, il cessante non ha diritto al rimborso, neanche parziale, di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma di indennizzo.

4. Colui che subentra nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario deve chiedere all'ufficio competente la voltura della concessione o autorizzazione entro 10 giorni dall'acquisizione dell'attività o del bene in relazione al quale è effettuata l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario, a pena di immediata decadenza della concessione o autorizzazione, indicando gli elementi di cui all'art. 40 del presente regolamento.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in relazione alle occupazioni per i passi carrabili.

6. Nella domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

7. Il subentro nell'occupazione o nella diffusione del messaggio pubblicitario non determina l'interruzione delle stesse ai fini dell'assolvimento del canone.

8. In caso di morte del titolare della concessione o autorizzazione gli eredi subentrano nel godimento della stessa ma, entro un anno dalla data del decesso, devono darne comunicazione all'ufficio competente che, ove nulla osti, provvede ad aggiornarne l'intestazione.

Capo III - Rimborsi, sanzioni e riscossione coattiva

Articolo 55 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.

2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell'istanza di rimborso avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare il rimborso degli importi versati mediante motivata comunicazione all'interessato.

3. La modifica dell'atto di concessione o autorizzazione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello

rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione o autorizzazione danno diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario non è stata effettuata.

Articolo 56 - Sanzioni

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, oltre ad applicare le indennità previste dal presente regolamento, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo non è inferiore all'ammontare del canone dovuto, né superiore al doppio, ferme restando le sanzioni stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5 e 23 del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

2. Nei casi di omesso, parziale, o tardivo versamento del canone, oltre al recupero del canone non versato, si applica la sanzione del 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione pecuniaria da applicarsi, ai sensi dall'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, varia dal minimo di € 25,00 al massimo di € 500,00 e si applica osservando le disposizioni della L. 24 novembre 1981 n. 689.

3. L'ufficio competente provvede, in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, o di omesso, parziale o tardivo versamento del canone, alla notifica, a mezzo atto giudiziario, di atti di contestazione, aventi natura di accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, contenenti l'importo dovuto a titolo di canone, sanzioni e interessi. Il soggetto obbligato è tenuto ad adempiere nel termine previsto per la proposizione dell'eventuale ricorso all'autorità competente.

4. La notifica dei predetti atti è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di scadenza dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del canone.

5. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, della sanzione e degli interessi, alla cui determinazione provvede l'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

Articolo 57 - Riscossione coattiva

1. Nel caso in cui il soggetto che vi è obbligato non provvede al pagamento del canone nei termini previsti ovvero dell'indennità, delle sanzioni e degli interessi, S.E.P.I. S.p.A. procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute seguendo la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e 794, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, relativi alla valenza di titolo esecutivo degli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali.

Titolo V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Capo I - Disciplina delle pubbliche affissioni

Articolo 58 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, reso facoltativo dal comma 836 della L. 160/2019, viene mantenuto in essere ed è gestito da S.E.PI. S.p.A.
2. Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
3. L'obbligo, previsto da leggi o regolamenti, di affissione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di manifesti, contenenti comunicazioni istituzionali, è sostituito dalla pubblicazione delle comunicazioni nei relativi siti internet.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente a S.E.Pi. SpA devono essere recapitati al gestore, che provvede a collocarli negli appositi impianti, nei limiti della capienza degli stessi.
6. Per i manifesti di natura commerciale da collocare in spazi non costituenti impianti comunali, come anche stendardi, striscioni, la relativa affissione o installazione è effettuata dagli interessati attraverso soggetti privati qualificati, acquisiti i necessari nulla osta e autorizzazioni ai sensi del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione.

Articolo 59 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative. Tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato. Il gestore del servizio è incaricato della tenuta del registro.
3. Il registro cronologico è tenuto presso il gestore S.E.PI. S.p.A. e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
4. I manifesti devono essere recapitati al gestore, a cura del committente, almeno tre giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

5. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario, nonché:
 - a. per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b. per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
6. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
7. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro del gestore, con la data di scadenza prestabilita.
8. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di €50,00 per commissione. La maggiorazione è devoluta interamente al gestore.
10. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, escluso il rimborso delle relative spese, al quale l'Ufficio Comunale provvede a rimborsare la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento, i manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti o inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese di spedizione, il cui importo viene detratto dal rimborso del diritto.
11. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, provvede ad avvertire il committente con PEC. Se entro tre giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, il gestore provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente del canone eccedente il dovuto. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese di spedizione, il cui importo viene detratto dall'importo del canone da rimborsare.
12. Il Comune, a mezzo di S.E.P.I. S.p.A., garantisce l'affissione, da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti

a tal fine destinati. Tali affissioni sono effettuate, da parte degli interessati, negli impianti destinati dal Comune a tale scopo.

13. Si intendono privi di rilevanza economica i messaggi non correlati all'esercizio di attività economiche in cui non vi sia, nel contesto del manifesto, la promozione economica di prodotti e servizi.

Articolo 60 - Canone per le affissioni

1. Per le affissioni di cui al comma 1 dell'articolo precedente è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un canone a favore del Comune.

2. Per la determinazione del canone e per tutto quanto non espressamente previsto dal presente titolo, si applica la disciplina relativa all'esposizione di messaggi pubblicitari.

Articolo 61 - Riduzioni ed esenzioni

1. Il canone è ridotto alla metà:

a. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;

b. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;

c. per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

d. per gli annunci mortuari.

e. Le riduzioni non sono cumulabili. Le stesse non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza dal comma 9 dell'art. 59.

2. Sono in ogni caso esenti dal canone le affissioni di:

a. manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva;

b. manifesti dello Stato, della Regione o della Provincia, relativamente alle proprie attività istituzionali;

c. manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d. manifesti relativi agli adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, del parlamento europeo, regionali e amministrative;

e. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge o per regolamento.

Titolo VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 62 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge e dal presente regolamento, si rinvia alle norme del Regolamento generale delle entrate.

Articolo 63 - Disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche e le autorizzazioni alla diffusione di messaggi pubblicitari rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari.

2. I concessionari o gli autorizzati possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone e optare per l'assoggettamento allo stesso.

3. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all'installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, già conclusi dalle parti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 64 - Allegati

1. Sono allegati al presente regolamento, quali parti integranti dello stesso, i seguenti allegati, con l'indicazione delle tariffe adottate in prima applicazione:

- allegato "A": Categorie di occupazione e tariffe occupazioni
- allegato "B": Tipologie dei mezzi pubblicitari ai fini dell'articolazione delle tariffe
- allegato "C": Canone mercati e fiere

Articolo 65 - Abrogazioni - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.